



Numero registro generale 11531/2021

Numero sezionale 2393/2023

Numero di raccolta generale 12881/2023

Data pubblicazione 11/05/2023

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO ANTONIO	Presidente
GENOVESE	
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
LOREDANA NAZZICONE	Consigliere-Rel.
MASSIMO FALABELLA	Consigliere
ANDREA FIDANZIA	Consigliere

Oggetto:

BREVETTO
MARCHIO

Ud.28/04/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11531/2021 R.G. proposto da:

_____, in persona del legale rapp.te p.t.,
elettivamente domiciliata in Roma, _____ presso lo
studio dell'avvocato _____

_____, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato _____ per procura
speciale _____

-ricorrente-

contro

_____ in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente
domiciliata in _____ presso lo studio
dell'avvocato _____ che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati _____



-controricorrente-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 199/2021 depositata il 17/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Torino con sentenza del 12 novembre 2019, n. 5140, su domanda della _____, affermata la giurisdizione del giudice italiano ex art. 7, n. 2, Reg. UE n. 1215/2012, accertò l'intervenuta contraffazione da parte della _____, tramite il prodotto commercializzato con il marchio "Bliki", dei marchi "Tic Tac" in titolarità della _____, dichiarando che l'attività posta in essere costituisce concorrenza sleale ed inibendone la prosecuzione, fissando inoltre la penale di € 10,00 per ogni scatola del prodotto di confetti a marchio "Bliki", commercializzata illecitamente a partire dal sessantesimo giorno della pubblicazione della sentenza, del cui dispositivo ordinò la pubblicazione su di un quotidiano nazionale; respinse invece le domande di condanna al risarcimento del danno e di distruzione di tutto il materiale commerciale e pubblicitario relativo ai confetti di controparte, nonché la domanda riconvenzionale di questa, volta all'accertamento della nullità dei marchi.

La Corte d'appello di Torino con sentenza del 17 febbraio 2021, n. 199, ha respinto l'appello principale di _____.

La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che:

a) sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 7 n. 2 del Reg. UE n. 1215/12, essendo l'Italia il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, in quanto _____ ha sede ad _____.



